

CITTA' DI POTENZA
Settore Trasporti e Mobilità

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI PER
LA SOSTA NELLA ZONA "A"**

(Approvato con Delibera di Giunta n.307 del 28/05/1997)

Art. 1 – RESIDENTI

Ai residenti anagrafici della zona "A" è concesso un permesso annuale di sosta senza l'obbligo della riscossione tariffaria ad ogni nucleo familiare, per un veicolo di loro proprietà.

Qualora lo stesso nucleo familiare comprenda più soggetti è rilasciato un secondo permesso di sosta per un altro veicolo di loro proprietà.

I suddetti permessi possono riportare i numeri di targa di più autovetture, ma il loro utilizzo è limitato ad una sola autovettura per volta.

Sono equiparati a veicoli di proprietà dei residenti anche quelli a disposizione degli stessi tramite leasing, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono, purché ciò risulti da documentazione ufficiale.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- domanda in carta legale;
- stato di famiglia e residenza;
- fotocopia della carta di circolazione;
- copia contratto leasing o attestato Ditta o Ente, per coloro che non sono proprietari del veicolo;

Art. 2 – DOMICILIATI

Ai domiciliati nella zona "A" è concesso un permesso annuale di sosta senza l'obbligo della riscossione tariffaria ad ogni nucleo familiare, per un veicolo di loro proprietà.

Qualora lo stesso nucleo familiare comprenda più soggetti è rilasciato un secondo permesso di sosta per un altro veicolo di loro proprietà.

I suddetti permessi possono riportare i numeri di targa di più autovetture, ma il loro utilizzo è limitato ad una sola autovettura per volta.

Sono equiparati a veicoli di proprietà dei domiciliati anche quelli a disposizione degli stessi tramite leasing, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono, purché ciò risulti da documentazione ufficiale

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- domanda in carta legale;

- stato di famiglia e dichiarazione di domicilio;
- fotocopia della carta di circolazione;
- copia contratto leasing o attestato Ditta o Ente, per coloro che non sono proprietari del veicolo;
- accertamento della Polizia Municipale.

ART. 3 – SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO

Sono autorizzati a sostare nella zona “A”, senza l’obbligo della riscossione tariffaria, i sottoelencati veicoli:

- Polizia di Stato
- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Vigili del Fuoco
- Polizia Penitenziaria
- Pronto Soccorso
- Polizia Municipale
- Veicoli di Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile
- Guardia Forestale.

ART. 4 – INVALIDI

I soggetti con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, osservano le disposizioni di cui all’ordinanza sindacale n. 82 R.O. del 25.02.1988.

ART. 5 – ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI UBICATE NELLA ZONA “A”

I direttori didattici degli istituti scolastici ubicati nella zona “A”, sono autorizzati a sostare, senza l’obbligo della riscossione tariffaria, con le proprie autovetture, nei pressi degli istituti, limitatamente agli orari di apertura delle scuole, esponendo all’interno del parabrezza una autorizzazione sottoscritta dagli stessi su carta intestata della scuola.

ART. 6 – ALBERGHI UBICATI NELLA ZONA “A”

I veicoli dei cittadini non residenti a Potenza e diretti agli alberghi ubicati nella zona “A” sono autorizzati a sostare, senza l’obbligo della riscossione tariffaria, esponendo all’interno del parabrezza del veicolo un permesso, a carattere temporaneo, rilasciato dagli esercenti gli alberghi, ed a questi assegnati dall’Amministrazione Comunale in funzione dei posti disponibili nei relativi esercizi.

ART. 7 – DEROGHE

Il Sindaco e l’Assessore alla viabilità, in tutti i casi di accertata necessità, non contemplati nel presente regolamento, possono rilasciare permessi temporanei, senza l’obbligo della riscossione tariffaria, fino a 30 giorni, rinnovabili fino ad un massimo di 90 giorni. Nei casi per i quali si rende necessario superare tale limite, le decisioni spettano alla Giunta municipale.

Il Comandante della Polizia Municipale ed il Dirigente del Settore Trasporti e mobilità, su richiesta verbale, in tutti i casi di comprovata necessità, non contemplati nel presente regolamento, sono autorizzati a rilasciare permessi temporanei, senza l'obbligo della riscossione tariffaria, di durata non superiore a 5 giorni.

ART. 8 – PRESCRIZIONI.

Le prescrizioni relative agli orari, luoghi di sosta, validità, modalità di transito sono disciplinate con apposite ordinanze sindacali ed i titolari dei permessi sono tenuti al loro rigoroso rispetto.

A coloro che, nel periodo di validità del permesso, vengono contestate tre violazioni per il mancato rispetto delle norme cui lo stesso fa riferimento, gli agenti della Polizia Municipale provvedono al ritiro contrassegno, ed il permesso si intende revocato senza alcun altro atto.

Il permesso di sosta rilasciato ai residenti è revocato qualora venga accertato che la residenza anagrafica non corrisponde alla abituale dimora.

I permessi debbono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. L'uso del permesso su altro veicolo, la mancata esposizione dello stesso o l'esposizione

Di fotocopia, comporta l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative (sosta vietata), la revoca del permesso per il periodo di validità dello stesso, salvo che non si configurino illeciti penali,

In caso di sostituzione, vendita o cessazione d'uso delle autovetture per le quali è stato rilasciato il permesso di transito e sosta lo stesso deve essere restituito all'Amministrazione Comunale.

ART. 9 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Il permesso annuale di sosta è costituito da una tessera, riportante gli estremi dell'autoveicolo, sulla quale vanno apposti, annualmente, i bollini di rinnovo.

Le istanze prodotte incomplete della documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione degli uffici competenti. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica viene archiviata.

I permessi di cui al presente regolamento sono predisposti dal Settore Trasporti e Mobilità.

I bollini per il rinnovo annuale dei permessi di sosta dei residenti possono essere ritirati presso l'Ufficio di Anagrafe sito in Via IV Novembre, esibendo la tessera rilasciata dal Settore Trasporti e Mobilità se è invariata la residenza.

I bollini per il rinnovo annuale dei permessi di sosta dei domiciliati possono essere ritirati presso l'Ufficio di Anagrafe sito in Via IV Novembre, esibendo la tessera rilasciata dal Settore Trasporti e Mobilità e rinnovando la dichiarazione di domicilio.

Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolamentano la materia relativa al rilascio dei permessi per la zona del Centro Storico.